

1

Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ SEMPLIFICATA (SRLS) E A CAPITALE RIDOTTO (SRLCR)

Allo scopo di favorire l'imprenditoria giovanile, nel 2012, sono state introdotti due nuovi tipi di società a responsabilità limitata:

- la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), disciplinata ora dall'art. 2463 bis c.c. (prevista dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012);
- la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), prevista dal D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012.

Questi due tipi di società conservano la caratteristica fondamentale della s.r.l., ossia la separazione tra il patrimonio della società e quello dell'unico socio o dei soci.

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (introdotta dal nuovo articolo 2463 bis c.c.)

Testo del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012

...*Omissis*

Art. 3

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente:
«Articolo 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata).
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
 - 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
 - 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 - 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
 - 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
 - 5) il luogo e data di sottoscrizione;
 - 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Art. 3.3

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

...*Omissis*

Fonte: sito della Camera dei deputati sul quale è reperibile integralmente il documento normativo sopracitato.

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) è stata introdotta dall'art. 44 del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito con L. n. 134/2012, qui di seguito riportato.

...*Omissis*

Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 44 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.
- 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Fonte: sito del Governo sul quale è reperibile integralmente il documento normativo sopracitato.